



# COMUNE DI CASTIGLIONE TORINESE

## PROVINCIA DI TORINO

---

### AREA AMMINISTRATIVA

### UFFICIO ELETTORALE

\*\*\*\*\*

Prot. n.1346

Castiglione Torinese, 16 febbraio 2010

Al Sig. Sindaco  
Ai Sigg. Assessori Comunali

Al Personale dell'Ufficio Elettorale  
Al Personale dell'Ufficio di P.M.

Al Responsabile dell' U.T.C.

S E D E



Ai Referenti dei Movimenti, Gruppi  
Politici e Partecipanti alla  
Competizione Elettorale

LORO SEDI

**Oggetto: Elezioni Regionali di domenica 28 marzo e lunedì 29 marzo 2010.  
Propaganda elettorale e disposizioni diverse in materia.**

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n.6 in data 1° febbraio 2010 sono stati convocati i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del Piemonte per domenica 28 e lunedì 29 marzo 2010.

In occasione dello svolgimento delle predette elezioni, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sugli adempimenti e sulle principali prescrizioni vigenti in materia di propaganda elettorale.

**a) Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale  
( legge 4 aprile 1956, n. 212)**

La Giunta Comunale, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione - nella circostanza, **da martedì 23 a giovedì 25 febbraio 2010-**, stabilisce e delimita, in ogni centro abitato superiore a 150 abitanti, gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con gruppi o liste di candidati, nonché di

coloro che, pur non partecipando direttamente alla competizione (c.d. fiancheggiatori), abbiano fatto pervenire, entro il 34° giorno precedente quello della votazione e, cioè, entro **lunedì 22 febbraio 2010**, apposita istanza al Sindaco.

La Giunta Comunale provvede all'assegnazione delle sezioni dei predetti spazi ai gruppi o alle liste dei candidati partecipanti alla consultazione entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni, da parte della Prefettura, dell'ammissione delle candidature e dell'ordine del sorteggio effettuato.

Qualora nel suddetto termine non fosse ancora pervenuta la comunicazione prefettizia di ammissione delle liste, la Giunta Comunale provvederà entro due giorni dalla comunicazione suddetta.

Si precisa che, per quanto concerne la propaganda per le **elezioni regionali** disciplinate da normativa statale "cedevole", dovranno essere assegnati **due distinti spazi : uno alle liste provinciali ed uno alle liste regionali** (art. 1, comma 1 e comma 2, della legge 23.02.1995,n.43).

**b) Inizio della propaganda elettorale – divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 legge 4 aprile 1956, n.212 e art 7 legge 24 aprile 1975, n.130)**

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione e, quindi, **da venerdì 26 febbraio 2010**, le affissioni elettorali possono aver luogo esclusivamente negli appositi spazi stabiliti dalla Giunta Comunale e, di conseguenza, sono vietate :

- l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati alle normali affissioni;

- l'esposizione di materiale di propaganda elettorale negli spazi di pertinenza degli interessati. Trattasi di giornali murali, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, posti in luogo pubblico o aperto al pubblico.

In eccezione al predetto divieto, l'art. 1 della legge 130/1975 consente che nelle predette bacheche o vetrinette sia effettuata l'affissione di quotidiani e periodici, purché siano regolarmente autorizzate precedentemente alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi;

- l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali o altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, la propaganda elettorale, in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali o su palloni o aerostati ancorati al suolo.

Sono altresì vietati :

- il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (ne è, invece, consentita la distribuzione);

- la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;

- la propaganda luminosa mobile (deve, invece, ritenersi ammessa la propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili).

### **c) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili.**

In relazione alla propaganda elettorale fonica su mezzi mobili, si rammenta che, dal medesimo periodo e, pertanto, **da venerdì 26 febbraio 2010**, – a norma del combinato disposto dell'art. 7 della Legge 24 aprile 1975, n. 130, e dell'art. 49, comma 4, del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento d'esecuzione del nuovo Codice della Strada) – la propaganda elettorale effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla **preventiva autorizzazione del Sindaco**; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della Provincia in cui ricadono i Comuni stessi.

Inoltre, detta forma di propaganda elettorale deve essere svolta nei termini e secondo le modalità stabiliti dal citato art. 7 della Legge 24 aprile 1975, n. 130, cioè solamente per preannunciare il luogo e l'ora del comizio o della riunione e unicamente nel giorno stesso della manifestazione o in quello precedente.

Pertanto, nel caso in cui si intenda far uso di tale forma di propaganda elettorale nei limiti sopra indicati, al fine di consentire di predisporre e rilasciare in tempo utile la prescritta autorizzazione, si invita a richiederla espressamente e con congruo anticipo.

### **d) Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale**

Dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

### **e) Uso di locali comunali (artt. 19, comma 1, e 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)**

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

Per le modalità di utilizzo del Salone Polivalente si rinvia al Capo II dell'apposito Regolamento Comunale. **(1)**

### **f) Agevolazioni postali e fiscali**

Gli articoli 17, 18 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n.515, accordano particolari agevolazioni postali e fiscali per la spedizione di corrispondenza elettorale e per l'acquisto di materiale tipografico e dei servizi connessi a manifestazioni e comunicazioni politiche.

Per le informazioni di dettaglio si rinvia ai citati disposti normativi e alle istruzioni delle Poste italiane S.p.A..

### **g) Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione.**

Dalla data di convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della citata legge n. 28/2000, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Al riguardo si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" si riferisce a tutte le amministrazioni pubbliche e deve essere intesa in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere attività di propaganda elettorale al di fuori delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

#### **h) Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in materia di comunicazione e propaganda**

Per le iniziative di propaganda che saranno intraprese da partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori, ecc.. anche in occasione delle consultazioni elettorali di cui all'oggetto, si richiama l'attenzione sulle prescrizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riguardo al Provvedimento generale del 7 settembre 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.212 del 12.09.2005) recante disposizioni in materia di comunicazione e propaganda politica e al Provvedimento del 2 aprile 2009 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11.04.2009) recante misure in materia di propaganda elettorale.

Con il primo provvedimento, a carattere generale, l'anzidetta Autorità, in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha indicato, tra l'altro, i presupposti e le garanzie in base alle quali partiti, movimenti e altri soggetti politici possono utilizzare lecitamente, ai fini di propaganda elettorale, dati personali estratti da elenchi o registri o altre fonti pubbliche.

Con il secondo provvedimento l'Autorità ha fornito alcune prescrizioni ed indicazioni per l'esonero, fino al 30 settembre 2009, dei partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati dal rendere l'informativa agli interessati ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali e, specificatamente, purché i dati siano raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare gli interessati, oppure il materiale sia di dimensioni ridotte che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non rendano possibile inserire idonea informativa, anche sintetica.

#### **i) Inizio del divieto di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)**

**Dal giorno antecedente quello della votazione e, quindi, da sabato 26 marzo 2010, e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati:**

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale;
- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale.

Nei giorni destinati alla votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

#### **l) Diffusione di sondaggi demoscopici**

**Nei quindici giorni antecedenti la data di votazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 28/2000, e quindi a partire da sabato 13 marzo 2010, è vietato rendere pubblici**

o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle consultazioni popolari e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

**m) Rilevazioni e simulazioni di voto da parte di istituti demoscopici**

Qualora pervengano da istituti demoscopici delle richieste di rilevazione, all'uscita dai seggi, della volontà espressa dagli elettori, a fini di proiezione statistica e simulazione del voto, è utile precisare che siffatta attività non è soggetta a particolari autorizzazioni, ritenendosi però opportuno che la stessa avvenga a debita distanza dagli edifici sedi degli uffici elettorali di sezione, in modo da non intralciare o ritardare lo svolgimento delle operazioni di voto e, in specie, l'afflusso degli elettori ai seggi.

Inoltre, come ritenuto dal Ministero dell'Interno, la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori nonché dei risultati degli scrutini, può essere consentita previo assenso da parte dei Presidenti dei seggi e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, cioè dopo le ore 15,00 di lunedì 29 marzo 2010, purché in ogni caso non venga intralciato il regolare procedimento della operazioni di scrutinio.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO / DIRETTORE GENERALE  
F.TO TRAINA Dr. Franco

(1)

**CAPO II**  
**NORME PER L'USO DEL SALONE POLIVALENTE DA PARTE DI PARTITI E MOVIMENTI IN OCCASIONE DI**  
**CONSULTAZIONI ELETTORALI**

Art. 9

Finalità

Il presente capo disciplina la concessione ai partiti e movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in occasione delle campagne elettorali del locale di cui al comma 1 del precedente art. 1, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 10/12/1993 n. 515 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10

Modalità di richiesta

1. Il salone polivalente, compatibilmente con le attività già programmate, è messo a disposizione di partiti e movimenti che attestino formalmente di essere presenti nella competizione elettorale, in misura uguale fra loro, pari ad una volta per ogni campagna elettorale, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali.
2. I partiti e movimenti che intendono utilizzare il locale messo a disposizione devono presentare istanza al Sindaco almeno 7 giorni prima.
3. Nell'istanza deve essere specificato, oltre al giorno per il quale viene richiesto l'utilizzo, anche la fascia oraria interessata.
4. Le istanze, presentate all'Ufficio elettorale, vengono esaminate ed evase dallo stesso, sentito il Responsabile del Servizio Funzionale cui fanno capo le attività culturali – ricreative – sportive del Comune, in ordine temporale di presentazione facendo riferimento alla data e l'ora risultanti dall'apposita ricevuta di avvenuta presentazione.
5. I partiti e movimenti ai quali, per indisponibilità nel giorno richiesto, non possano essere assegnati i locali devono essere tempestivamente informati del fatto, nel caso venga indicato nella istanza il relativo recapito, per consentire loro di ripetere, eventualmente, l'istanza per i giorni successivi.

Art. 11

Norme d'uso

Il locale è messo a disposizione dei partiti e movimenti nel giorno richiesto, salvo quanto previsto dal precedente articolo 10 per il caso di indisponibilità nel giorno richiesto, per il periodo massimo di tre ore consecutive nell'arco della giornata e compatibilmente con le attività di cui all'art.1 Capo I del presente regolamento.

1. L'uso dei locali deve avvenire solo per motivi elettorali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, e non può protrarsi oltre le ore 24.
2. Si applicano inoltre, per quanto compatibili, le norme stabilite dal precedente art. 4 del presente regolamento.

Art. 12

Corrispettivi

1. Per l'uso del locale di cui al comma 1 del precedente art. 1 i partiti o movimenti utilizzatori non devono pagare un corrispettivo e non determinare alcun onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 13

Responsabilità<sup>1</sup>

1. I partiti o movimenti utilizzatori rimangono responsabili di eventuali danni al locale ed alle suppellettili prodotti durante l'utilizzo del locale stesso.
2. Al momento della consegna del locale il legale rappresentante o suo delegato del partito o movimento sottoscrive una apposita dichiarazione con la quale l'Amministrazione Comunale viene esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a persone od a cose che eventualmente potessero derivare dall'uso dei locali.
3. Si applicano inoltre, per quanto compatibili, le norme stabilite dal precedente art. 4, 6 e 7 del presente regolamento.

Spett. AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
Via B. Cottolengo 12  
10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO)

OGGETTO: RICHIESTA CONCESSIONE IN USO DEL SALONE POLIVALENTE

Il sottoscritto ....., Tel. .... / ..... in qualità di:

Legale Rappresentante di ..... con  
sede in ..... Provincia (.....) Via  
..... n. .... Tel n. .... / ..... C.F.  
.....

Presidente di ..... con  
sede in ..... Provincia (.....) Via  
..... n. .... Tel n. .... / ..... C.F.  
.....

con la presente, in conformità al regolamento per la concessione in uso del salone polivalente,  
richiede la concessione d'uso dello stesso:

per il giorno/periodo .....

alle ore ..... alle ore .....

per la seguente attività:

.....  
.....  
.....

Il sottoscritto dichiara inoltre di accettare tutte le condizioni e le clausole indicate dal  
"Regolamento per la concessione in uso del salone polivalente", approvato dal Consiglio  
Comunale in data 28/02/2005.

Dichiara inoltre che Responsabile per l'utilizzo è il Sig.

..... Tel. .... / .....

....., Lì .... / .... / .....

IL RICHIEDENTE

.....

Sentito il parere dell'Amministrazione Comunale:

**Si autorizza** l'uso gratuito del salone in forza della deliberazione di G.C. n. .... del .....  
oppure dietro pagamento della tariffa oraria di € ..... oppure  
.....

e si ribadisce che le attrezzature ed i locali devono essere utilizzati correttamente e lasciati in ordine e puliti,  
pena la revoca della concessione. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per eventuali infortuni che  
potessero verificarsi nei locali del salone e negli spazi di accesso allo stesso.

**Non si autorizza**

.....  
.....

Il dipendente incaricato